

Ditta **Poidomani Francesco** – Ispica (RG) - art.208 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

**RINNOVO** dell' Autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nell'area sita in Ispica (RG), Contrada Marabino – S.P. 46 Ispica-Pozzallo.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 8 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A."  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all' ing. Calogero Foti;
- Visto il D.D.G. n. 1111 del 1.10.2021 con il quale viene conferito all'Arch. Vincenzo Pupillo l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A." e, con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, lo stesso viene delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali delegabili di competenza dell'anzidetto Servizio 8;
- Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii di cui al D.M. n. 186 del 5 aprile 2006 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22";
- Visto il D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 03/09/2020 – Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) D.D.S. n. 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Visto il D.Lgs. n. 119 del 03/09/2020 – Attuazione dell'art.1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- Visto il Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n.8. Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- Visti il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

- Visto il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- Visto il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- Visto il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- Vista la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Visto il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- Visto il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/III/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- Vista l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- Vista la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Vista l'Ordinanza n. 703 del 13.07.2005, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi del D.P.R., 12 Aprile 1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152), ha rilasciato alla Ditta Poidomani Francesco, con sede legale ed impianto in Contrada Marabino – S.P. 46 Ispica-Pozzallo nel territorio del Comune di Ispica (RG), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- Vista l'Ordinanza commissariale n. 704 del 13.07.2005, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 22/97, ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto presentato dalla Ditta Poidomani

Francesco per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nell'area sita in Ispica (RG), Contrada Marabino – S.P. 46 Ispica-Pozzallo, con contestuale autorizzazione alla realizzazione a all'esercizio;

- Visto il D.D.G. n. 548 del 29.07.2010, con il quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, ha rinnovato l'O.C. n. 704 del 13.07.2005 ponendone la scadenza al 13.07.2020 autorizzando l'ammissione in impianto dei rifiuti già autorizzati anche conto terzi;
- Visto il D.D.S. n. 1224 del 24.07.2013 con il quale il Dirigente del Servizio 7 del DRAR, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, ha esteso la validità dell'O. C. n. 704 del 13.07.2005, rinnovata dal D.D.G. n. 548 del 29.07.2010, anche alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, integrando ulteriori codici CER e aumentando la potenzialità massima annua a 895 ton/anno per i rifiuti non pericolosi e a 650 ton/anno per i rifiuti pericolosi;
- Vista la nota prot. n. 35359 del 15.09.2010 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato la polizza fidejussoria n. 1887805 del 27.08.2010, con validità dal 27.08.2010 al 29.07.2022, per l'importo massimo garantito di € 65.000,00, emessa da COFACE Assicurazioni S.p.A. e prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, relativamente al sito d'impianto autorizzato con la O.C. n. 704 del 13.07.2005 e rinnovata dal D.D.G. n. 548 del 29.07.2010;
- Vista la nota prot. n. 51278 del 20.12.2013 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato l'Appendice n. 1 del 28.03.2013 alla polizza fidejussoria n. 1887805 del 27.08.2010, con la quale ne viene elevato l'importo massimo garantito ad € 87.000,00, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, relativamente al sito d'impianto autorizzato con la O.C. n. 704 del 13.07.2005, rinnovata dal D.D.G. n. 548 del 29.07.2010, così come modificata dal D.D.S. n. 1224 del 24.07.2013;
- Vista la nota del 30.12.2019, acquisita al protocollo dello scrivente in data 02.01.2020 al n. 44, con la quale la ditta Poidomani Francesco. chiede il rinnovo dell'autorizzazione di cui al D.D.G. n. 548 del 29.07.2010;
- Vista la successiva nota del 17.09.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 36360, con la quale la ditta reitera la richiesta di rinnovo;
- Vista la nota prot. n. 39504 del 09.10.2020 con la quale lo scrivente Ufficio comunica alla ditta Poidomani Francesco, che nelle more del rilascio del nuovo provvedimento, la ditta può, ai sensi del comma 12) dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii., continuare ad esercitare l'attività, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, chiedendo contestualmente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di effettuare un sopralluogo presso l'impianto autorizzato;
- Vista la nota prot. n. 31938 del 27.11.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 47528, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica di aver effettuato il sopralluogo richiesto e ne trasmette il relativo verbale dal quale emerge che *"...l'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili è in esercizio ed è fruibile allo scopo."*;
- Vista la nota del 15.06.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 23648, con la quale la ditta Poidomani Francesco trasmette, ad integrazione dell'istanza di rinnovo, l'Appendice n. 2 del 07.06.2021 alla polizza fidejussoria n. 1887805 del 27.08.2010, con la quale la scadenza della stessa viene posta al 29.07.2024;
- Vista la nota del 21.11.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in data 23.11.2021 al n. 45330, con la quale la ditta Poidomani Francesco sollecita il rilascio del provvedimento di rinnovo, adducendo difficoltà gestionali recate dal ritardo del procedimento;
- Vista la nota prot. n. 46028 del 26.11.2021 con la quale lo scrivente Ufficio comunica alla ditta Poidomani Francesco l'accettazione dell'Appendice n. 2 del 07.06.2021 alla polizza fidejussoria n. 1887805 del 27.08.2010, emessa da COFACE S.A., per l'importo massimo garantito di € 87.000,00 e valida fino al 29.07.2024;

- Visto l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia con REA nr. RG – 74021;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante della Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Vista l'istanza, presentata in data 09.12.2021, con la quale la ditta Poidomani Francesco chiede ai sensi del D.P.C.M. 18/2013, alla Prefettura di Ragusa l'iscrizione alla White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori sensibili non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose per le attività di cui alla "Sezione 10: Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti" e che alla data del 20.12.2021 la ditta figura all' "Elenco delle imprese richiedenti iscrizione nella White list" pubblicato sul portale della Prefettura di Ragusa e la relativa istanza risulta istruttoria;
- Fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione (artt. 92 e 93, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011);
- Visto il Patto di Integrità sottoscritto tra la ditta Poidomani Francesco e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 ess.mm.ii.;
- Vista la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 01.12.2021;
- Considerato che il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è escluso dall'ambito di applicazione dell'AUA, in quanto già si caratterizza per "l'unicità" e prevede l'accorpamento, in un unico atto, di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- Ritenuto che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## D E C R E T A

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 548 del 29.07.2010, rilasciato alla Ditta Poidomani Francesco, [P. IVA 00892450883], con sede legale ed impianto in Ispica (RG) Contrada Marabino s.n. - S.P. n. 46 Ispica-Pozzallo, è rinnovato fino al **12.07.2030**. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro i 180 giorni antecedenti la scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo. La ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli Allegati "B" e "C" alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si riportano i seguenti elementi identificativi dell'autorizzazione:

- Ragione sociale: Poidomani Francesco;
- Sede legale dell'impresa autorizzata: Ispica (RG) Contrada Marabino s.n. - S.P. n. 46 Ispica-Pozzallo;
- Sede dell'impianto autorizzato: Ispica (RG) Contrada Marabino s.n. - S.P. n. 46 Ispica-Pozzallo;
- Attività di gestione autorizzata: centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, anche conto terzi nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03;
- Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: i Codici CER/EER ammessi in impianto, individuati all'art. 5 della O.C. n. 704 del 13.07.2005 e dall'art. 2 del D.D.S. n. 1224 del 24.07.2013, sono di seguito riportati:

CODICE EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 08 *	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio
16 01 09*	Componenti contenenti PCB
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti

16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06 01*	Batterie al piombo
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

- Quantità autorizzate: rifiuti pericolosi: 650 ton/anno, rifiuti non pericolosi: 895 ton/anno;
- Scadenza dell'autorizzazione: **12.07.2030**.

#### Art. 2

La Ditta, entro 30 giorni dalla data del presente Decreto, dovrà estendere le garanzie finanziarie in corso di validità **almeno** per tutta la durata della presente autorizzazione maggiorata di ulteriori 12 mesi e ne dovrà ottenere il provvedimento di accettazione.

A tal fine dovrà riproporre a questo Ufficio, oltre le suddette garanzie, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione maggiorata di almeno un ulteriore anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

#### Art. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### Art. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. 152/06

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore

tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 5**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 6**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art. 7**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

#### **Art. 8**

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto restano validi i contenuti dell'Ordinanza Commissariale n. 704 del 13.07.2005, del D.D.G. n. 548 del 29.07.2010 e del D.D.S. n. 1224 del 24.07.2013.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.lgs. 152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
- per la gestione dei rifiuti in ingresso, operazione D15, dovranno essere rispettati i limiti di cui alla lettera t) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale(DPI) in base al rischio valutato;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche. Qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- Il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- le operazioni di messa in riserva R13 devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito D15;
- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare D15 devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell' All. C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell' All. B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
  - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "Scheda descrittiva del Rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:

- a) provenienza ciclo produttivo;
  - b) materie prime impiegate;
  - c) eventuali esiti di autocontrollo;
  - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
- il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
- le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
  - tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
  - tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
  - il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
  - il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
  - i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
  - la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.
  - la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
  - i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
  - l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
  - la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
  - è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
  - il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
  - è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
  - per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;



- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

#### **Art. 9**

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 10**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Poidomani Francesco, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ispica (RG), Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Pubblico Registro Automobilistico di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizi 1 e 2, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, lì \_\_\_\_\_

#### **L'Istruttore**

*(Antonino Cusimano)*

*Firma apposta sulla copia del documento  
analogico conservato agli atti dell'Ufficio*

#### **Il Dirigente del Servizio**

*(Arch. Vincenzo Pupillo)*